CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1960 (*Stampato n. 658*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

—

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1960

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Commissariato per l'aviazione civile, che assume tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonchè tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica, sempreché non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il Commissariato per l'aviazione civile è articolato in una Direzione generale ed in tre compartimenti di traffico aereo, che avranno giurisdizione amministrativa e funzioni di coordinamento e di controllo sulle circoscrizioni di aeroporto.

I servizi di assistenza al volo continuano ad essere forniti all'aviazione civile dallo Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa.

ART. 2.

È istituita una Commissione tecnica per la circolazione aerea civile con il compito di studiare i provvedimenti necessari al coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito della spazio aereo nazionale; di esprimere parere in merito all'organizzazione e all'impiego in detto spazio dei mezzi e dei servizi di telecomunicazioni e della circolazione aerea ai fini dell'aviazione civile. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dei trasporti, ed è composta:

da un Presidente, designato dal Commissario per l'aviazione civile;

da due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno appartenente allo Ispettorato delle telecomunicazioni;

da un rappresentante dello Stato Maggiore della difesa;

da due rappresentanti del Commissariato per l'aviazione civile.

Ai lavori della Commissione potranno essere chiamati a partecipare, di volta in volta, esperti dei vari rami interessati.

ART. 3.

Alla costruzione e all'ampliamento degli aeroporti civili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su progetti del Commissariato per l'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, di aerodromi, di eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato, devono essere approvati dal Commissariato per l'aviazione civile.

ART. 4.

Per i provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa del Paese, il Commissariato per l'aviazione civile deve prendere accordi preventivi con il Ministro della difesa. Il

Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Commissariato per l'aviazione civile.

La vigilanza sull'Aero Club d'Italia è esercitata dal Commissario per l'aviazione civile di concerto con il Ministro della difesa.

ART. 5.

Il coordinamento dei trasporti aerei con quelli ferroviari, stradali e marittimi e dello sport aereo viene curato dal Ministro dei trasporti, di concerto, per i singoli settori di competenza, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro della marina mercantile e con quello del turismo.

ART. 6.

Il Commissario per l'aviazione civile è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri, e cessa dall'incarico con la formazione del Governo successivo a quello in carica al momento della sua nomina.

Il Commissario per l'aviazione civile interviene senza voto deliberativo alle riunioni del Consiglio dei ministri quando siano trattate questioni di competenza del Commissariato per l'aviazione civile.

ART. 7.

Il Commissario per l'aviazione civile è assistito da un Consiglio superiore della aviazione civile, avente funzioni consultive.

Il parere di detto Consiglio è obbligatorio su:

a) i diritti di transito e di traffico aereo;

b) le concessioni di esercizio di aerolinee;

c) i programmi ed investimenti a sviluppo poliennale.

ART. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle norme relative alla composizione, alla organizzazione e al funzionamento del Consiglio superiore dell'aviazione civile, che non dovrà comprendere più di 15 membri e nel quale dovranno essere rappresentati i Ministeri interessati.

Nella composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile, oltre alla presenza di rappresentanti del Commissariato, dovrà es-

sere assicurata la partecipazione di delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della sanità, del turismo e delle partecipazioni statali.

ART. 9

Il Governo della Repubblica è delegato, altresì, a provvedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione delle norme necessarie:

1°) per l'organizzazione ed il funzionamento dei compartimenti di traffico aereo, che non dovranno essere più di tre;

2°) per l'istituzione dei ruoli del personale strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi e comunque per un numero di posti non superiore a 250, nonchè per la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati. Per i trasferimenti si osserverà il criterio di trasferire, a domanda, negli istituendi ruoli personale di ruolo del Ministero della difesa, nel limite massimo di quello in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, o di altre Amministrazioni statali nel limite di 1/5 dei posti non coperti da personale di ruolo del Ministero della difesa; i trasferimenti saranno effettuati nella carriera corrispondente e nella qualifica posseduta o, previo concorso interno, nelle qualifiche immediatamente superiori, fermi restando i requisiti di anzianità per l'avanzamento a dette ultime qualifiche prescritti dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli del personale del Ministero della difesa saranno ridotti di tanti posti quanti saranno gli impiegati degli stessi ruoli che saranno trasferiti in quelli del Commissariato. Per i concorsi si osserverà il criterio di prevedere concorsi, per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Commissariato, a qualifiche anche superiori alle iniziali, riservati al personale militare in ausiliaria e nella riserva e al personale civile dei ruoli aggiunti dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato, e, per i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi per esame riservati agli ufficiali e sottufficiali di complemento e al personale civile non di ruolo dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato. Al personale militare in ausiliaria e nella riserva sarà riservato un numero di posti non superiore a

2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di trattamento economico di cui gli aspiranti sono in godimento. Al personale dei ruoli aggiunti sarà riservato un numero di posti non superiore a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a consigliere di 1° classe o equiparate, a segretario o equiparate, ad archivista o equiparate e a usciere capo o equiparate, rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario. I concorsi potranno essere banditi solo dopo che siano stati effettuati i trasferimenti;

3°) per il conferimento di specifici incarichi, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4°) per l'attuazione del secondo comma dell'articolo 11.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

ART. 10.

Fino all'istituzione dei ruoli organici di cui all'articolo 9, possono essere comandati alle dipendenze del Commissariato per l'aviazione civile, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti civili del Ministero della difesa-aeronautica e di altre Amministrazioni statali; possono essere, altresì, destinati a prestare servizio alle dipendenze del predetto Commissariato ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica.

ART. 11.

Il Commissariato per l'aviazione civile ha un proprio bilancio, che è presentato all'approvazione del Parlamento ed è inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Gli stanziamenti destinati alle spese sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dal Commissario per l'aviazione civile al quale, a tali effetti, ed entro i limiti stabiliti con le norme delegate di cui all'articolo 9, sono

attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I risultati della gestione sono dimostrati, per il rendiconto generale, con allegati distinti da quelli comprensivi della gestione delle spese del Ministero dei trasporti.

Presso il Commissariato per l'aviazione civile è costituito, per i prescritti controlli, un ufficio del Ministero del tesoro, con funzioni di ragioneria centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

Fino all'approvazione del bilancio di cui all'articolo precedente, alle spese necessarie al funzionamento del Commissariato per la aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-aeronautica comandato al Commissariato per l'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 10.

Alle nuove spese di carattere generale, valutate in lire 37.300.000, ivi comprese le spese per il personale indicato al numero 3) del precedente articolo 9, si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile, e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti, un Comitato presieduto dal Ministro della difesa, e composto pariteticamente di otto membri — in essi compreso il Presidente — designati rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Commissario per l'aviazione civile.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità della determinazione del Comitato di cui al prece-

dente primo comma. Al Comitato stesso sarà deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.

L'assegnazione in uso al Commissariato per l'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal Ministro delle finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

ART. 14.

La Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo del Ministero della difesa è soppressa.